



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa


La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

Camillo Romandini	Presidente
Maria Delle Donne	Consigliere
Lilia Papoff	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2026, vertente



TRA

[REDACTED] *Parte_1* (C.F. [REDACTED] *C.F._1* , [REDACTED] *Parte_2* (C.F. [REDACTED] *C.F._2*) rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED].

APPELLANTI

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*),
contumace.

APPELLATA

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), in qualità di procuratrice speciale di
Parte_3 (C.F. *P.IVA_3*), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

*“Piaccia all’Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza,
- in via cautelare: accertare la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all’art. 283 c.p.c. e per
l’effetto, sospendere l’efficacia della sentenza impugnata;*

*- nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi rigettare tutte le
domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;*

*- in via istruttoria: si chiede disporsi nuova C.T.U. contabile avente ad oggetto, oltre ai quesiti che
l’Ill.mo Giudicante riterrà opportuni, anche i seguenti quesiti:*

- 1) Individui il CTU le caratteristiche contrattuali del rapporto bancario in esame;*
- 2) Verifichi il CTU l’usura pattizia ai sensi della l. 108/96 e dall’art. 644 4° comma c.p.*
- 3) Verifichi il CTU l’usura in caso di estinzione anticipata;*
- 4) Verifichi il CTU l’usura metodo cosentini;*
- 5) Verifichi il CTU la pattuizione clausola floor ed operari una ricostruzione che non consideri
detta clausola di salvaguardia.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'intervenuta:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così decidere:

In via Preliminare:

-rigettare l'inibitoria della sentenza appellata;

-dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o manifestamente infondato ex art. 348-bis c.p.c.

Nel merito, in via principale:

rigettare integralmente l'appello proposto e confermare per l'effetto l'impugnata sentenza;

In ogni caso: *con vittoria di spese e competenze di lite”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. *Parte_1* e *Parte_2* in qualità di fideiussori della società [...] *Parte_4* debitrice principale, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Viterbo avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] con il quale era stato intimato loro, come garanti, il pagamento in favore della *Controparte_1* della somma di € 466.892,50 oltre interessi e spese, quale saldo debitorio derivante dal mutuo chirografario n. 20124092, contratto dalla società e garantito anche dal fondo per liquidità aziendale concesso dalla *Controparte_3* fino alla somma di €360.000,00.

2. Gli opposenti contestavano in primo luogo la nullità di tale contratto di mutuo, con conseguente nullità delle fideiussioni, alla luce dell'inserimento in esso di una clausola “floor”, che doveva ritenersi abusiva e vessatoria in quanto inserita senza una congrua contrattualizzazione e trasparenza da parte della banca.

Inoltre, il contratto doveva ritenersi nullo in quanto privo di causa in concreto, atteso che la banca, attraverso l'imposizione alla società dell'apertura di uno specifico conto corrente n. [REDACTED] sul quale far confluire la somma mutuata, di fatto imponeva alla società

l'utilizzo di tale somma per estinguere precedenti posizioni debitorie derivanti da distinto contratto di anticipi su fatture.

In altri termini, la banca avrebbe indotto la società a utilizzare le somme date a mutuo per rientrare dagli scoperti relativi al diverso contratto di anticipi su fatture facente capo alla stessa società, assicurandosi in questo modo l'adempimento delle obbligazioni, anche grazie all'agevolazione concessa dal **CP_3** centrale.

In questo modo, la società non aveva potuto utilizzare la somma mutuata per reperire la liquidità di cui aveva necessità per lo svolgimento della propria attività, vedendo frustrata esclusivamente a favore della banca la destinazione causale del mutuo richiesto.

Infine, veniva contestato il *quantum* oggetto di decreto ingiuntivo, a fronte dell'indeterminatezza dei tassi applicati e della mancata indicazione, in contratto, del TAEG e del TAE, che rendeva pertanto necessario l'espletamento di apposita C.T.U. contabile al fine di rideterminare il saldo del dare avere tra le parti in applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 1284 c.c.

3. Si costituiva in giudizio la banca, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo la conferma del decreto opposto.

4. Il Tribunale di Viterbo, rigettata la richiesta di C.T.U., con **sentenza n. [REDACTED]**, da un lato revocava il decreto ingiuntivo, a fronte della riduzione della pretesa creditoria derivante dall'adempimento del **Parte_5** alla garanzia prestata di € 360.000,00, e dall'altro rigettava integralmente l'opposizione proposta, con condanna dei fideiussori al pagamento in favore della Banca opposta al pagamento della somma di € 136.807,16, oltre a interessi convenzionali dalla domanda al saldo.

Nello specifico, il Tribunale escludeva il difetto o l'illiceità della causa del contratto di mutuo, atteso che dalle risultanze istruttorie non era emerso che le somme mutate fossero state utilizzate integralmente per ripianare l'esposizione debitoria già maturata verso la banca con riferimento ad altro conto della società, e che comunque, anche ove così fosse stato, si sarebbe riscontrata una dilazione di pagamento, ricompresa nella causa di

finanziamento propria del mutuo, in ogni caso volta a perseguire un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.

Parimenti, il Tribunale escludeva la nullità della clausola *floor* inserita nel mutuo, stante la sua formulazione perfettamente chiara e intellegibile, tale da escludere l'indeterminatezza del tasso d'interesse da applicare e dunque qualsivoglia condotta della banca tesa ad occultare la reale regolamentazione degli interessi – fermo che comunque il contratto era concluso tra professionisti, non potendo la società considerarsi un consumatore.

Nemmeno poteva ritenersi che la banca avesse violato le regole di correttezza e buona fede, o avesse omesso di adempiere doveri informativi nei confronti dei fideiussori, i quali ricoprivano ruoli di rilievo all'interno della società e, comunque, ai sensi dell'art. 5 del contratto di fideiussione, avevano assunto l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni economiche della società debitrice principale e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

Inoltre, rigettava le censure relative alla mancata indicazione del TAEG e TAE, posto che solo per il contratto di credito al consumo la loro precisa indicazione era requisito di validità, e che comunque nel contratto di mutuo era espressamente indicato l' *Pt_6* e infine, rilevava la genericità ed infondatezza della doglianza concernente la generale indeterminatezza dei tassi.

5. *Parte_1* e *Parte_2* hanno proposto appello, per i seguenti motivi.

6. Con il **primo motivo** hanno lamentato il mancato rilievo della nullità del mutuo in conseguenza della nullità della clausola *floor* in esso inserita.

Tale clausola, limitando la fluttuazione al ribasso del tasso variabile cui è indicizzato il finanziamento, consentiva alla banca di garantirsi un guadagno minimo e assumendo natura finanziaria, con conseguente applicazione della disciplina del T.U.F, ed in particolare dell'art. 21 TUF in ordine ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza della banca.

Ebbene, in violazione di tali doveri, tale clausola non sarebbe stata adeguatamente pubblicizzata dalla banca sotto il profilo della trasparenza, e sarebbe stata occultamente

inserita nel contratto, risultando pertanto abusiva e vessatoria e rendendo nullo l'intero contratto di mutuo, con conseguente nullità delle fideiussioni prestate dagli appellanti.

7. Con il **secondo motivo** gli appellanti hanno censurato l'omesso rilievo del difetto di causa del contratto di mutuo, atteso che la somma mutuata, lungi dall'essere stata destinata ad una tipica finalità di finanziamento, in conformità con l'esigenza di liquidità manifestata dalla società al momento della formulazione della richiesta di mutuo, era stata giocoforza progressivamente utilizzata, a mezzo assegni e giroconti, per ripianare l'esposizione debitoria maturata dalla società in relazione al pregresso rapporto di sconto fatture.

La *Controparte_1* avrebbe arbitrariamente contratto il mutuo al solo scopo di rafforzare la propria posizione creditoria, preconstituendosi anche obbligazioni di garanzia tramite le fideiussioni e il fondo del *Controparte_3*

Da ciò discenderebbe la mancanza di causa originaria del contratto di mutuo e dunque anche delle fideiussioni.

8. Con il **terzo motivo** gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha accolto la doglianza concernente l'omessa indicazione del TAEG e del TAE nel contratto di mutuo e l'indeterminatezza dei tassi applicati, alla luce della maggiorazione degli stessi realizzata attraverso il piano di ammortamento alla francese, che pertanto non aveva consentito di determinare l'oggetto della prestazione degli interessi, rendendo di fatto indeterminata l'intera operazione di finanziamento.

Inoltre, la perizia di parte prodotta in primo grado aveva evidenziato profili di usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo.

Alla luce di tali rilievi, il giudice avrebbe dovuto espletare C.T.U., onde verificare le illegittimità perpetrate dalla banca e rideterminare il saldo del dare avere tra le parti applicando il tasso sostitutivo *ex* 1284 c.c.

9. La *Controparte_1* è rimasta contumace, mentre si è costituita la società *Parte_3* per il tramite della sua procuratrice speciale *[...]* *CP_2* in qualità di cessionaria del credito della banca in forza di un contratto di

cessione *pro soluto* ai sensi della legge 130/1999, concluso in data 1.12.2021 e avente a oggetto un portafoglio di crediti pecuniari classificati “a sofferenza”, tra i quali rientrava quello oggetto di causa, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. ██████████, recante apposito *link* che rimanda all’elenco analitico reperibile in rete di tali crediti.

10. Nel corso del giudizio è stata demandata alle parti l’esperienza della procedura di mediazione, la quale, però, si è conclusa con esito negativo.

11. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l’incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico. L’individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non richiede il rispetto di formule sacramentali o comunque vincolate (Cass. n. 18307/2015, Sez. Un. n. 27199/2017).

12. Nel merito, il **primo motivo** di appello non può trovare accoglimento.

In linea generale, occorre precisare che la clausola *floor* rappresenta un meccanismo diretto a garantire all’istituto di credito una redditività minima dell’interesse corrispettivo, con una finalità prudenziale tesa a mitigare gli effetti e l’alea circa l’andamento dei tassi a ribasso, mediante l’introduzione di un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, in modo da salvaguardare una remuneratività minima dell’operazione di finanziamento per l’istituto di credito.

La clausola *floor* contenuta nel contratto stipulato dalle parti, non ha funzione di derivato implicito, attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art. 34,

comma 2, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile, dovendosi comunque ribadirsi che non sussistono i presupposti per l'applicazione del Codice del consumo, trattandosi di soggetti che non rivestono la qualità di consumatori, compresi i fideiussori che erano coinvolti nella compagine sociale.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che “ (...) costituisce un puro artificio la tesi [...] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.» (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024).” (Cass. n. 1942/2025).

Alla luce di tali consolidati principi, per escludere la nullità o vessatorietà di tale clausola, è sufficiente che essa sia inserita nel contratto con una formulazione tale da renderla chiara e comprensibile per il mutuatario.

Nel caso in esame, la clausola *floor* risulta illustrata in modo chiaro, specifico e comprensibile non solo nel contratto di mutuo (nel quale si legge espressamente che “il tasso di interesse annuo può variare in più o in meno a seguito della variazione del parametro cosiddetto EURIBOR ... fino ad un minimo del 7.50%”), ma anche nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi ad esso allegato, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo dovuto, ed escludendo la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile.

Dunque, deve ritenersi esclusa la nullità e vessatorietà di tale clausola, da qualificarsi come una lecita pattuizione che non impone alcun onere implicito tale da introdurre profili di indeterminatezza rispetto agli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario.

13. Il **secondo motivo** di appello risulta parimenti infondato.

Anzitutto, la ricostruzione degli appellanti secondo la quale la banca avrebbe di fatto “costretto” la società ad utilizzare la somma mutuata al fine di estinguere pregresse posizioni debitorie risulta priva di riscontri fattuali.

Anzi dalla movimentazione del conto corrente ██████ non risulta che la totalità delle somme mutate siano transitate sul precedente conto in sofferenza.

Inoltre, non sono provate le asserite intimazioni a rientrare degli insoluti relativi al precedente rapporto debitorio, pena la revoca di tutti gli affidamenti, che avrebbero indotto la società ad utilizzare le somme oggetto di mutuo per ripianare l'esposizione debitoria maturata in relazione al precedente rapporto bancario.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di perseguimento di una finalità solutoria da parte della banca con la stipulazione del mutuo, volta al ripianamento delle pregresse posizioni debitorie della società, ciò non avrebbe determinato alcuna patologia negoziale ex art. 1418 c.c., atteso che il mutuo di cui si discorre non è un mutuo di scopo, e pertanto, gli intenti soggettivi e la destinazione concreta delle somme ad una o ad altra attività non attengono al momento genetico del contratto e non confluiscono nel sinallagma negoziale sotto il profilo causale.

Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di mutuo solutorio (qualificato come mutuo *sic et simpliciter* e non mutuo di scopo), infatti, l'accredito sul conto corrente delle somme mutate integra la *datio rei* propria del mutuo, consentendo la disponibilità della somma e realizzando un incremento patrimoniale, e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme “*la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile*” (v. Cass. Sez. Un. n. 5841/2025).

Pertanto, la causa del contratto in esame, quale funzione economico individuale e sintesi degli interessi perseguiti dalle parti, così come obiettivatisi nel contenuto negoziale, può dirsi pienamente e lecitamente realizzata con l'erogazione della somma mutuata, che ha

consentito l'incremento della liquidità aziendale, realizzando la finalità di finanziamento perseguita, a prescindere da quale sia stata la successiva e concreta destinazione di tale somma.

Il contratto di mutuo deve, pertanto, ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti, così come le fideiussioni, non ravvedendosi, peraltro, alcuna violazione da parte della banca delle regole di correttezza e di diligenza professionale, né alcuna responsabilità della stessa in pregiudizio della società e dei fideiussori.

14. Anche il **terzo motivo** di appello relativo all'indeterminatezza del tasso pattuito in relazione al sistema dell'ammortamento alla francese deve ritenersi infondato, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 nei termini che seguono:

“15.- Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.” (...)

“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo

degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”.

Tale orientamento, inizialmente circoscritto ai soli mutui a tasso fisso, è stato esteso dalla Cassazione anche a quelli a tasso variabile (Cass. n. 7382/2025), come quello oggetto di esame, sulla scorta del principio secondo cui: *“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”* (Cass. n. 7382/2025, Rv. 673973 – 01).

Ciò posto, deve osservarsi che nel contratto in esame, oltre all'importo erogato, è espressamente indicato il tasso debitore annuo e l'ISC (riportati anche nelle condizioni economiche del documento di sintesi), oltre che il numero di rate (180), la periodicità mensile e la composizione delle stesse.

Nessun profilo di indeterminatezza può dunque essere riscontrato, a prescindere dalla mancata allegazione del piano di ammortamento.

Infine, quanto a una possibile usurarietà dei tassi corrispettivi, dovendosi tenere conto delle pattuizioni originarie o delle successive variazioni (v. Cass. Sez. Un. n. 24675/2017), gli appellanti non hanno comunque assolto all'onere di allegazione sulla stessa incombente.

La Corte di Cassazione di recente ha precisato che “ (...) La parte, quindi, dovrà indicare sia lo specifico tasso ritenuto usurario sia la data della pattuizione di quel tasso e specificare, dunque, se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o ad una successiva ex art. 118 TUB. Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto: i) in primo luogo ed innanzi al giudice di merito, del principio dispositivo e del diritto di difesa della controparte. (...) Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 19597 del 2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegga nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tale principio, sebbene affermato in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, è perfettamente applicabile anche nella fattispecie in esame. L'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2014). La ragione di ciò è evidente: in mancanza di uno specifico parametro di fatto, è impossibile qualunque valutazione di diritto.” (Cass. n. 8669/2025).

Non è sufficiente un mero richiamo alla perizia di parte che comunque richiama metodologie di calcolo non conformi ai principi consolidati della giurisprudenza, come per esempio l'utilizzo del medesimo tasso soglia per gli interessi corrispettivi e moratori, o il riferimento alla rilevanza della commissione di estinzione anticipata o all'usura sopravvenuta.

Alla luce di quanto esposto, anche tali doglianze appaiono infondate e non idonee a giustificare l'esperimento di una C.T.U. contabile nel presente grado di giudizio.

15. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riferimento alla procedura di mediazione, e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.

Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della terza intervenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto;

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.4.2026

Il Consigliere estensore

Lilia Papoff

Il Presidente

Camillo Romandini